

	CONTRATTO	
	tra	
	il MINISTERO DELLA CULTURA – PINACOTECA DI BRERA (d'ora in	
	avanti denominato anche, per brevità, "Ministero"), con sede in Milano,	
	Via Brera n. 28 codice fiscale 97725670158, per il quale interviene il dott.	
	Angelo Crespi, nato a Busto Arsizio (VA), il 10 luglio 1968, nella sua	
	qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede della	
	Pinacoteca di Brera, da un lato	
	e	
	la Soc. ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI S.p.A. in seguito denominata	
	anche per brevità "Ales", con sede in Roma, Via Nazionale n. 243,	
	capitale sociale Euro 13.616.000,00, interamente versato, Partita I.V.A.	
	05656701009, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma	
	RM62576/1999, società soggetta al controllo e coordinamento del	
	Ministero della Cultura, in persona del dott. Fabio Tagliaferri, nato a	
	Frosinone (FR) il 2 aprile 1974, in qualità di Presidente e Amministratore	
	Delegato, domiciliato per la carica presso la sede della medesima "Ales";	
	VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni,	
	recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali”;	
	VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,	
	recante “ <i>Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle</i>	
	<i>amministrazioni pubbliche</i> ”;	
	VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e	
	finanza pubblica” e successive modifiche e integrazioni;	

	VISTO il D.L. 12 luglio 2018 n. 86, convertito, con modificazioni dalla	
	legge 9 agosto 2018, n. 97, recante “ <i>Disposizioni urgenti in materia di</i>	
	<i>riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e</i>	
	<i>del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e</i>	
	<i>della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e</i>	
	<i>disabilità</i> ”, e, in particolare, l’articolo 1, nonché l’articolo 4-bis;	
	VISTO il D.L. 21 settembre 2019 n. 104 recante “ <i>Disposizioni urgenti per</i>	
	<i>il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni</i>	
	<i>e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del</i>	
	<i>turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione</i>	
	<i>internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della</i>	
	<i>tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli</i>	
	<i>stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per</i>	
	<i>lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la</i>	
	<i>continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni</i> ”	
	pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.222 del 21 settembre	
	2019, convertito in legge, con modificazioni, dalla L.18 novembre 2019,	
	n. 132;	
	VISTO l’art. 1-ter, comma 1, recante “ <i>Misure per il servizio pubblico</i>	
	<i>essenziale di tutela, valorizzazione e fruizione degli istituti e luoghi della</i>	
	<i>cultura</i> ” del D.L. 21 settembre 2019, n. 104, come modificato dall'art. 1,	
	comma 930, lett. a), b) e c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, da	
	ultimo, dall’art. 12, comma 15- <i>decies</i> della Legge 9 maggio 2025, n. 69,	
	laddove prevede che il Ministero della Cultura è autorizzato ad avvalersi	

	della società Ales S.p.A. per lo svolgimento delle attività di accoglienza e	
	vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali nonché negli altri istituti	
	e luoghi della cultura e delle attività di supporto tecnico, amministrativo e	
	contabile, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali	
	autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri	
	20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto	
	2019, e, comunque, fino al 31 dicembre 2027 e delle ulteriori procedure	
	necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da	
	impiegare in tali attività;	
	VISTO il decreto del 9 gennaio 2024 registrato alla Corte dei conti in data	
	6 febbraio 2024 al n. 270, che attribuisce al dott. Angelo Crespi l'incarico	
	di Direttore Generale per la Pinacoteca di Brera;	
	VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024,	
	n. 57, recante “ <i>Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura,</i>	
	<i>degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell’Organismo</i>	
	<i>indipendente di valutazione della performance</i> ”;	
	VISTO l’articolo 23, comma 5, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 laddove	
	dispone che gli obblighi informativi cui sono tenuti le stazioni appaltanti e	
	gli enti concedenti verso la banca dati nazionale dei contratti pubblici	
	riguardano anche gli affidamenti diretti a società in <i>house</i> di cui all'articolo	
	7, comma 2;	
	VISTO l’articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 nella parte in cui prevede	
	che ai fini dell'affidamento <i>in house</i> di un contratto avente ad oggetto	
	servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni	

	appaltanti e gli enti concedenti <i>“adottano per ciascun affidamento un</i>	
	<i>provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività,</i>	
	<i>delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione,</i>	
	<i>anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità,</i>	
	<i>efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del</i>	
	<i>procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche”;</i>	
	VISTO l’Atto di indirizzo del Ministero della cultura emanato dal Ministro	
	della cultura con provvedimento rep. n. 26 del 23 gennaio 2024 con cui	
	sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2024,	
	con proiezione triennale 2024 – 2026;	
	VISTO l’Atto di indirizzo del Ministero della cultura emanato dal Ministro	
	della cultura con provvedimento rep. n. 12 del 21 gennaio 2025,	
	concernente l’individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell’anno	
	2025 e per il triennio 2025 -2027;	
	VISTO il decreto del Ministero della cultura 31 gennaio 2025, rep. n. 39 di	
	adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il	
	triennio 2025-2027, adottato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 del	
	decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla	
	legge 6 agosto 2021, n. 113;	
	VISTO il decreto del Ministero della Cultura del 5 settembre 2024, rep. n.	
	270 e ss. ii., intitolato “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti	
	dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della	
	Cultura”,	
	VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante “Bilancio di previsione	

	dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio	
	2025-2027", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 305 del	
	31 dicembre 2024 – Suppl. Ordinario n. 43;	
	VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31	
	dicembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 305	
	del 31 dicembre 2024 – Suppl. Ordinario n. 44, con il quale è stata	
	disposta, ai fini della gestione e della rendicontazione, la suddivisione in	
	capitoli delle Unità di voto parlamentare relative allo stato di previsione	
	della spesa del Ministero della Cultura - Tabella n. 14 - del bilancio di	
	previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-	
	2027;	
	VISTA la nota integrativa al disegno di legge di bilancio per l'anno 2025 e	
	per il triennio 2025 - 2027 allo stato di previsione della spesa del Ministero	
	della cultura, il cui contenuto è stabilito dall'articolo 21, comma 11, lettera	
	a) della legge n. 196/2009, in relazione alla quale sono stati individuati i	
	programmi di spesa strategici, i criteri di formulazione delle previsioni, gli	
	obiettivi da raggiungere e gli indicatori idonei alla loro misurazione della	
	performance;	
	VISTO il decreto del Ministero della Cultura del 14 gennaio 2025, rep. n.	
	6, con cui vengono assegnate ai titolari dei Centri di responsabilità	
	amministrativa, come indicato nello stato di previsione del Ministero della	
	Cultura, per l'anno finanziario 2025, le risorse economico-finanziarie, in	
	termini di autorizzazioni di competenza e cassa, destinate ai pertinenti	
	capitoli di spesa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1,	

	lettera c) e dall'articolo 14, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30	
	marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, restando ferme le attuali	
	dotazioni di risorse umane e strumentali."	
	CONSIDERATO che Ales S.p.A., in ragione della citata normativa e	
	previsione statutaria, è configurata come società strumentale, <i>in house</i> ,	
	del Ministero;	
	CONSIDERATO che i servizi richiesti alla società Ales S.p.A.	
	comprendono attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile;	
	VISTI i contratti stipulati tra la Pinacoteca di Brera e la Ales S.p.A. nelle	
	date 27 dicembre 2024 e 12 novembre 2024, aventi rispettivamente ad	
	oggetto <i>"Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di progetti per il</i>	
	<i>miglioramento della fruizione e per il rafforzamento della capacità</i>	
	<i>amministrativa e gestionale degli uffici per la Pinacoteca di Brera"</i> e	
	"Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di un progetto per il	
	miglioramento della fruizione per la Pinacoteca di Brera - Palazzo	
	Citterio" entrambi in scadenza al 1° dicembre 2025, le cui prestazioni	
	eseguite sono state valutate, ad oggi, positivamente dalla Committenza;	
	VALUTATA l'opportunità per la Pinacoteca di Brera – Palazzo Citterio di	
	disporre dei servizi erogati da Ales per la realizzazione di un progetto per	
	il miglioramento della fruizione nei musei e di un progetto per il	
	rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici per la	
	Pinacoteca di Brera, per il periodo dal 2 dicembre 2025 al 1° dicembre	
	2026;	
	VISTA la decisione di affidare rep PIN-BR 18/11/2025 DETERMINA 144	

	a firma del Direttore Generale della Pinacoteca di Brera;	
	VISTA la richiesta preliminare di offerta a firma del Direttore Generale	
	della Pinacoteca di Brera alla Ales S.p.A., recante il prot. n. 1767 del 31	
	ottobre 2025, riferimento alla realizzazione di un progetto per i servizi di	
	supporto finalizzati alla realizzazione di un progetto per il miglioramento	
	della fruizione per la Pinacoteca di Brera - Palazzo Citterio;	
	VISTA la nota di Ales S.p.A. recante il prot. n. 13239 del 12 novembre	
	2025, contenente la quantificazione dell'offerta per i servizi richiesti per un	
	importo complessivo pari ad Euro 1.578.488,07 oltre IVA di legge per	
	l'intero periodo di riferimento, corredata dall'attestazione della propria	
	capacità tecnica, organizzativa e professionale, con particolare	
	riferimento alla pregressa esperienza nei servizi richiesti, così come	
	richiamato dall'art. 2 dell'Atto di indirizzo di cui al decreto del Direttore	
	generale per il Bilancio del 24 gennaio 2017, concernente i " <i>Parametri di</i>	
	<i>congruità economica dei servizi svolti presso il MiBACT, nei confronti di</i>	
	<i>Ales S.p.A.</i> ";	
	VISTA la relazione di congruità ai sensi dell'art. 7, comma 2, D.lgs. n. 36	
	del 2023 recante il prot. 1867 del 13 novembre 2025 con il quale il	
	Direttore Generale della Pinacoteca di Brera ha valutato l'offerta di cui in	
	premessa presentata dalla società in house del Ministero della Cultura,	
	Ales S.p.A., come congrua e conveniente avuto riguardo all'oggetto e al	
	valore della prestazione offerta;	
	CONSIDERATO che l'utilizzo di Ales in luogo dell'affidamento a privati	
	contraenti a mezzo di procedure di gara, già verificato nell'ambito del	

	settore in questione, consente alla Pinacoteca di Brera un'economia di	
	spesa e implementa l'efficacia generale e il buon andamento dell'azione	
	amministrativa;	
	VISTA la nota recante il prot. n. 1869 del 13 novembre 2025, con cui il	
	Direttore Generale della Pinacoteca di Brera ha accettato l'offerta	
	proposta dalla Ales S.p.A., comunicando la propria volontà di affidare alla	
	stessa Ales i servizi come indicati nella suddetta recante il prot. n. 13239	
	del 12 novembre 2025;	
	VISTA la nota recante il prot. 4628 del 25 novembre 2025 della Direzione	
	Generale Bilancio che trasmette il parere del "Comitato per l'esercizio sul	
	controllo analogo sulla Ales S.p.A." che autorizza alla stipula del presente	
	contratto;	
	CALCOLATA la disponibilità delle risorse economiche della Pinacoteca	
	di Brera sul Cap. 1.1.3.083 bilancio 2026;	
	ATTESO che, per tutte le ragioni anzi espresse si ritiene di dover	
	procedere alla sottoscrizione del presente contratto;	
	tutto ciò visto, premesso, rilevato e considerato, tra le Parti si	
	conviene quanto segue:	
	Articolo 1. Premesse.	
	Le premesse e i documenti richiamati in tutto il presente contratto ne	
	costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente	
	allegati.	
	Articolo 2. Oggetto del contratto.	
	2.1. Il Ministero affida ad Ales, che accetta, lo svolgimento delle attività di	

	cui al documento tecnico-descrittivo denominato “Disciplinare Tecnico” -	
	(“Allegato A”).	
	2.2. In particolare, il Ministero affida ad Ales, che accetta, un contratto per	
	“Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di progetti per il	
	miglioramento della fruizione e per il rafforzamento della capacità	
	tecnico specialistica degli uffici per la Pinacoteca di Brera e per	
	Palazzo Citterio”.	
	2.3. Ales sarà, comunque, tenuta, nell’ambito delle attività descritte nel	
	richiamato documento tecnico-descrittivo ad eseguire le variazioni nelle	
	prestazioni richieste dal Ministero alle medesime condizioni stabilite nel	
	presente contratto, senza alcun compenso o indennità aggiuntiva, purché	
	le stesse non comportino un aumento delle prestazioni in misura	
	superiore ad un quinto dell’importo del corrispettivo del contratto indicato	
	nell’art. 8 che segue.	
	2.4. Le prestazioni dovute da Ales dovranno essere eseguite con gli	
	strumenti e secondo le modalità già indicati nell’offerta tecnica presentata	
	e menzionata nel punto delle premesse, nonché rispettando le modalità	
	indicate nel richiamato allegato (Disciplinare Tecnico – “Allegato A”).	
	2.5. Ales, nello svolgimento del servizio ad essa affidato dovrà coordinarsi	
	con le strutture del Ministero competenti, sotto le cui direttive dovranno	
	essere rese le prestazioni convenute.	
	Articolo 3. Modalità di svolgimento delle prestazioni.	
	3.1 Le attività relative ai servizi previsti dovranno essere svolte come	
	descritto ai paragrafi da 5 a 9 del Disciplinare Tecnico (“Allegato A”).	

	3.2 In ragione del ruolo di società <i>in house</i> del Ministero, Ales prende atto ed accetta che il Ministero si riservi la facoltà, in qualsiasi momento, di rimodulare le modalità di svolgimento delle prestazioni di cui all'articolo 2 al fine di ottimizzare, con la fattiva partecipazione della stessa Società, le risorse disponibili coerentemente con gli obiettivi prefissati.	
	Articolo 4. Durata. Esclusione del tacito rinnovo.	
	4.1 Le attività indicate nell'art. 2, avranno durata dal 2 dicembre 2025 al 1° dicembre 2026;	
	4.2 Il contratto non potrà essere in ogni caso rinnovato tacitamente.	
	4.3 Il Ministero si riserva la facoltà, in presenza della necessaria dotazione finanziaria, di rinnovare il contratto.	
	Articolo 5. Responsabilità verso i Terzi.	
	5.1 Il Ministero non assumerà alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni assunti verso questi ultimi da Ales in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.	
	5.2 Ales si obbliga, in via incondizionata e irrevocabile, a sollevare e tenere indenne il Ministero da ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere derivante dallo svolgimento da parte di terzi delle attività oggetto del presente contratto.	
	Articolo 6. Obblighi e adempimenti.	
	6.1 Ales si obbliga a svolgere le attività e ad eseguire i servizi oggetto del presente contratto, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e buon andamento e secondo le indicazioni che le saranno fornite di volta in volta dal Ministero.	

	6.2 Ales si obbliga a fornire tutti i dati, tutte le informazioni e tutti i documenti che il Ministero riterrà di acquisire, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 dello Statuto.	
	6.3 Ales si obbliga, altresì, a trasmettere al Ministero un elenco nominativo del Personale preposto allo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto da aggiornare ogni qualvolta si verifichino sostituzioni durature e/o permanenti del personale addetto;	
	6.4 Ales si obbliga ad assicurare: a) la qualità delle prestazioni fornite; b) lo specifico "know-how" acquisito nel settore dei beni culturali; c) un'adeguata formazione del Personale impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.	
	6.5 Ales si obbliga ad erogare i servizi e a svolgere le attività nel rispetto dei principi di uguaglianza e di imparzialità verso gli utenti, di continuità e di regolarità nell'esecuzione dei servizi.	
	6.6 Ales si obbliga, altresì, a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione del contratto che dovessero essere impartite dal Ministero, nonché a dare immediata comunicazione al Ministero di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto stesso.	
	6.7 Ales si obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti di tutto il personale assunto in virtù del presente contratto condizioni economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di lavoro della categoria, nonché ad osservare e a far osservare tutte le disposizioni vigenti e quelle che potranno intervenire nel corso dell'appalto in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione	

	obbligatoria del Personale.	
	6.8 Rimarranno in ogni caso a carico dell'Impresa i seguenti oneri ed	
	obblighi relativi:	
	- alla fornitura di idonea documentazione, se necessario anche	
	fotografica, che riassuma le varie fasi di lavoro svolte;	
	- alla cura della corretta esecuzione dei servizi e di ogni altra attività	
	connessa alle prestazioni dell'appalto, con pronto adeguamento ad ogni	
	disposizione impartita dal Ministero;	
	- alla responsabilità diretta dell'operato di tutti i dipendenti o collaboratori	
	nei confronti sia del Ministero, sia dei terzi;	
	- all'osservanza e all'obbligo di far osservare tutte le disposizioni vigenti e	
	quelle che potranno intervenire nel corso dell'appalto in materia di	
	assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione	
	obbligatoria del personale;	
	- all'attivazione del corso base "Formazione Lavoratori" ex art. 37 D.Lgs.	
	81/2008 e ss.mm. e ii., contestualmente alla contrattualizzazione delle	
	risorse, formazione che verrà effettuata nel corso della prima giornata di	
	avvio delle attività dei lavoratori, così come previsto per legge;	
	- alla cura della preparazione del personale mediante corsi periodici di	
	formazione per la conduzione e la gestione del servizio, con particolare	
	attenzione alla sicurezza;	
	- alla cura della preparazione del personale mediante corsi periodici di	
	formazione per la conduzione e la gestione del servizio, con particolare	
	attenzione alla sicurezza;	

	- al costante aggiornamento dei propri operatori sulle normative in vigore	
	relativamente alle prestazioni e all'esecuzione di opere oggetto del	
	presente contratto e alla trasmissione della relativa documentazione al	
	Ministero;	
	- alla dotazione in favore dei propri dipendenti o collaboratori dei	
	dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente in	
	relazione all'attività svolta;	
	- all'esecuzione del servizio nel rispetto del presente contratto	
	concordando preventivamente eventuali modifiche all'ordine degli	
	interventi direttamente con il Ministero o con i suoi Uffici competenti per	
	ciascuna area;	
	- al costante aggiornamento dei propri operatori sulle normative in vigore	
	relativamente alle prestazioni e all'esecuzione di opere oggetto del	
	presente contratto e alla trasmissione della relativa documentazione al	
	Ministero;	
	- alla dotazione in favore dei propri dipendenti o collaboratori dei	
	dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente in	
	relazione all'attività svolta;	
	- all'esecuzione del servizio nel rispetto del presente contratto	
	concordando preventivamente eventuali modifiche all'ordine degli	
	interventi direttamente con il Ministero o con i suoi Uffici competenti per	
	ciascuna area;	
	6.9 La Ales dovrà, infine, eseguire le prestazioni contrattualmente dovute	
	nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle	

	leggi nazionali e regionali vigenti in materia di:	
	- gestione dei servizi affidati;	
	- sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;	
	- assunzioni obbligatorie e patti sindacali.	
	Articolo 7. Comunicazioni del Ministero.	
	7.1 Qualsiasi richiesta di modifica degli orari, delle modalità o del tipo dei	
	servizi oggetto del presente contratto, sarà comunicata dal responsabile	
	del contratto del Ministero al responsabile del contratto di Ales. Tale	
	comunicazione sarà inviata dal Ministero ad Ales con almeno 3 (tre) giorni	
	di anticipo e a tale comunicazione Ales dovrà dare tempestivo riscontro.	
	7.2 Il Ministero si impegna a fornire la propria assistenza e collaborazione	
	al Personale di Ales nell'espletamento dei servizi affidati e a mettere a	
	disposizione di Ales e del Personale di quest'ultima locali idonei e tutte le	
	informazioni necessarie al fine di prevenire i rischi presenti sui luoghi di	
	lavoro e gli eventuali rischi di interferenze in base a quanto previsto dal	
	decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante <i>"Attuazione dell'articolo 1</i>	
	<i>della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della</i>	
	<i>sicurezza nei luoghi di lavoro"</i> e successive modificazioni.	
	Articolo 8. Corrispettivo.	
	8.1 Il corrispettivo complessivo spettante ad Ales per l'esecuzione dei	
	servizi è pattuito in € 1.578.488,07 (unmilione cinquecento-	
	settantottomilaquattrocentoottantotto/07) oltre IVA di legge per l'intero	
	periodo di riferimento, di cui:	
	- € 1.426.010,29 (unmilione quattrocentoventiseimiladieci/29) da	

	imputare alle attività di supporto alla fruizione dei beni museali;	
	- € 152.477,78 (centocinquantaduemilaquattrocentosettantasette/78)	
	da imputare alle attività di supporto agli uffici;	
	8.2 Ales dichiara di accettare l'importo complessivo sopraindicato, avendo	
	completa e approfondita conoscenza delle quantità, delle modalità e del	
	tipo di lavoro da svolgere e, conseguentemente, dichiara di rinunciare a	
	qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da una	
	sua eventuale errata valutazione di tutti i fattori e gli elementi necessari	
	per dare esecuzione esatta e puntuale a tutte le obbligazioni assunte con	
	il presente contratto.	
	8.3 Le attività contrattuali risultano nel piano delle azioni di cui al	
	documento tecnico-descrittivo "Disciplinare Tecnico" (Allegato "A") e-per	
	le attività eventualmente non erogate Ales procederà ad uno storno dei	
	corrispettivi da quantificarsi sulla base dei minori costi sostenuti, che	
	andranno calcolati sulla base del dettaglio dei costi contenuti nell'offerta	
	inviata.	
	8.4 Oneri per la sicurezza.	
	Il Ministero ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi da interfe-	
	renza per le sedi di diretta competenza e l'eventuale Documento Unico di	
	Valutazione dei Rischi da interferenza preliminari per ogni restante sede	
	recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard che potrebbero	
	potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso	
	la cui sede si svolgerà il servizio si impegna a far pervenire ad ALES l'integrazione al Documento con i relativi rischi da interferenza specifici prima	

	dell'esecuzione del contratto.	
	Il Ministero dichiara che in fase preliminare d'appalto gli oneri della	
	sicurezza sono da intendersi pari ad Euro 0 in quanto non si configurano	
	interferenze a fronte delle quali occorra porre in essere ulteriori misure di	
	prevenzione e protezione rispetto a quelle adottate.	
	Articolo 9. Modalità di pagamento e fatturazione.	
	9.1 Nei limiti dell'importo indicato nel precedente art. 8, alla condizione	
	che il Ministero abbia accreditato alla Pinacoteca di Brera le necessarie	
	risorse finanziarie, il pagamento del corrispettivo avverrà mensilmente	
	entro trenta giorni dalla data di presentazione da parte di Ales alla	
	Pinacoteca di Brera delle relative fatture, le quali dovranno essere inviate	
	da Ales alla Pinacoteca di Brera dopo che Ales abbia acquisito da parte	
	dello stesso il documento attestante l'esecuzione del servizio come	
	previsto al paragrafo 8 del Disciplinare Tecnico – Allegato "A".	
	9.2 La fatturazione del servizio sarà effettuata dalla Ales in forma	
	elettronica specificando il codice univoco E5J307 , con l'avvertenza che	
	detta fatturazione è soggetta a "split payment", ricorrendone gli estremi di	
	legge.	
	Articolo 10. Interruzione o sospensione dei servizi.	
	10.1 Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza	
	degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore.	
	10.2 Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una Parte	
	l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa sarà	
	tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altra, indicando anche il	

	tempo prevedibile di impedimento.	
	10.3 La Parte che non ha potuto adempiere, per causa di forza maggiore,	
	ha diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'evento	
	impeditivo.	
	Articolo 11. Penali.	
	11.1 Qualora il Ministero accertasse l'inidoneità di una qualunque attività	
	svolta da Ales a seguito di contraddittorio con la stessa Società, oppure	
	rilevasse delle inadempienze agli obblighi derivanti dal presente contratto	
	potrà richiedere ad Ales di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli	
	un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni.	
	11.2 Qualora Ales non provvedesse entro il suddetto termine stabilito ad	
	eliminare le inadempienze rilevate sarà facoltà del Ministero applicare le	
	penali, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille	
	dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non	
	superiore al dieci per cento, da determinarsi, da parte del Ministero, in	
	relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.	
	11.3 L'applicazione delle penali, fatto salvo il diritto di ottenere il maggior	
	danno subito, non pregiudicherà in alcun modo il diritto del Ministero di	
	pretendere l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali, con tutte	
	le conseguenze inerenti, né quello di far svolgere da terzi a spese di Ales	
	i servizi non puntualmente e/o non esattamente eseguiti.	
	Articolo 12. Assicurazione.	
	12.1 Ales sarà responsabile degli eventuali danni causati a persone o	
	cose, sia dai propri dipendenti e collaboratori sia da attrezzature e	

	materiali impiegati, in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni	
	convenute e delle attività connesse, sollevando Il Ministero da ogni	
	responsabilità al riguardo.	
	12.2 Alle finalità di cui sopra, Ales dichiara di avere predisposto	
	un'adeguata copertura assicurativa per la copertura del rischio della	
	responsabilità civile per un massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00	
	(unmilione/00), mediante polizza della compagnia UNIPOL n. 201268538	
	del 1° luglio 2024 e si rende disponibile, a richiesta, a fornire copia della	
	polizza stessa.	
	Articolo 13. Riservatezza e proprietà dei documenti.	
	13.1 Tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e dati	
	tecnici dei quali Ales verrà a conoscenza nello svolgimento del contratto	
	ad essa affidato, dovranno essere considerati riservati e coperti da	
	segreto.	
	13.2 Ales sarà obbligata, pertanto, verso il Ministero ad adottare tutte le	
	cautele necessarie per mantenere il riserbo ed il segreto su quanto	
	appreso, rimanendo responsabile per eventuali divulgazioni indebite	
	avvenute ad opera dei propri dipendenti o collaboratori in genere.	
	13.3 L'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione potranno essere	
	rimossi soltanto previa autorizzazione scritta del Ministero.	
	Articolo 14. Verifiche, controlli e monitoraggio.	
	14.1 Il Ministero, per verificare la regolarità e la qualità dei servizi,	
	effettuerà controlli e accertamenti anche durante le ore di lavoro,	
	avvalendosi indifferentemente di proprio personale e procedendo, con le	

	modalità che riterrà più idonee, all'ispezione dei locali e delle aree nelle	
	quali si deve svolgere il servizio, in qualsiasi momento e senza preavviso	
	e avendo il diritto di ricevere sollecitamente da Ales tutte le informazioni	
	e la documentazione che riterrà necessarie.	
	14.2 Il controllo non solleverà comunque Ales dalla piena ed esclusiva	
	responsabilità per la perfetta e puntuale esecuzione delle attività oggetto	
	del contratto.	
	Articolo 15. Risoluzione del contratto.	
	Clausola risolutiva espressa.	
	15.1 Ministero avrà il diritto di far dichiarare la risoluzione del contratto	
	stesso, qualora Ales si rendesse colpevole di gravi violazioni di legge o di	
	negligenza grave quale, a titolo indicativo, ripetuti e rilevanti ritardi	
	nell'esecuzione del contratto. In tali ipotesi, qualora Ales non avesse	
	ottemperato alla diffida ad adempiere, che dovrà esserle notificata dal	
	Ministero con un preavviso di non meno di quindici giorni, il contratto sarà	
	risolto di diritto con le conseguenze previste dalla Legge.	
	15.2 Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, Il	
	Ministero comunicherà formalmente all'Impresa la volontà di valersi della	
	risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..	
	È fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni in favore	
	dell'Amministrazione.	
	15.3 Ai sensi dell'art. 18, comma 8 del D.Lgs. 36/2023, il presente	
	contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della	
	sua approvazione ai sensi delle norme in materia di controllo	

	amministrativo e contabile sugli atti della Pubblica Amministrazione. In	
	caso di verifica della condizione risolutiva, si produrrà come effetto	
	l'inefficacia del contratto medesimo.	
	15.4 Resta fermo che in caso di avveramento della condizione risolutiva	
	di cui al precedente art. 15.3, Ales S.p.A. avrà diritto al solo corrispettivo	
	dovuto a fronte delle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite	
	a favore del Ministero oltre al rimborso delle spese contrattuali.	
	Articolo 16. Recesso.	
	16.1 Il Ministero avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in	
	ogni momento con un preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni, dovendo	
	in tal caso riconoscere alla Ales soltanto il corrispettivo dovuto per le	
	prestazioni rese fino al momento in cui Il recesso dovrà avere efficacia,	
	rimanendo escluso qualsiasi obbligo di indennizzo o di risarcimento da	
	parte del Ministero.	
	16.2 L'eventuale dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata a Ales	
	mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata	
	presso il suo domicilio eletto indicato nell'art. 22 che segue o mediante	
	posta elettronica certificata.	
	Articolo 17 Protezione dei dati personali.	
	17.1 Ales effettuerà, direttamente o con l'ausilio di soggetti terzi che	
	partecipano alla sua attività produttiva e nel pieno rispetto dei principi di	
	pertinenza, liceità e correttezza, tutte le operazioni di trattamento dei dati	
	personali necessarie per compiere l'attività contrattualmente dovuta in	
	conformità ai principi sanciti dal Regolamento generale sulla protezione	

	dei dati (UE) n. 2016/679 (General Data Protection Regulation).	
	17.2 Ales osserverà gli obblighi previsti dalle clausole contrattuali	
	predisponendo, dandone tempestiva informazione al Ministero, ogni	
	misura di sicurezza fisica, logica e organizzativa necessaria a garantire il	
	rispetto dell'integrità ed esattezza dei dati personali trattati, nonché la	
	liceità del trattamento. In particolare, Ales adotterà ogni misura	
	organizzativa tale da evitare rischi di:	
	- distruzione, perdita o alterazione dei dati;	
	- accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati;	
	- uso dei dati non conforme agli scopi dichiarati della raccolta;	
	- uso non consentito dei dati utilizzati.	
	17.3 Ales utilizzerà i dati personali nella misura strettamente necessaria	
	all'attività da compiere per l'esecuzione del contratto, e avvertirà il	
	Ministero, di qualsiasi evento che, a seguito dell'esecuzione della	
	prestazione richiesta, possa aver importato l'alterazione dei dati.	
	17.4 Ales non procederà alla comunicazione dei dati personali a terzi non	
	coinvolti direttamente nelle attività oggetto del contratto, se non previa	
	autorizzazione del Ministero e nel rispetto delle prescrizioni di legge,	
	previa garanzia che i dati trasmessi giungano al destinatario esatti e siano	
	da questi utilizzati per fini leciti. In ogni caso, Ales notificherà	
	immediatamente al Ministero qualsiasi utilizzo o divulgazione non	
	autorizzati di informazioni personali, di cui sia venuta a conoscenza.	
	17.5 Le Parti si danno reciprocamente atto che le informazioni raccolte	
	presso l'interessato, per la finalità di eseguire il presente contratto,	

	saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati	
	comuni il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di	
	eseguire il presente contratto. Le informazioni non saranno diffuse, né	
	trasferite all'estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per	
	l'esecuzione degli obblighi di legge, nonché per finalità fiscali e contabili.	
	Ognuna delle Parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui agli	
	artt. 15,16,17 e 19 del Regolamento (UE) n. 2016/679 tra cui quelli di	
	cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente	
	presso le sedi indicate nel presente contratto.	
	Articolo 18. Referenti del contratto.	
	I rapporti tra il Ministero e Ales saranno tenuti, per ciò che attiene	
	all'esecuzione del presente contratto, tra il dott. Angelo Crespi, quale	
	Direttore Generale della Pinacoteca di Brera e il dott. Fabio Tagliaferri,	
	della Ales S.p.A., quale Amministratore delegato della Ales S.p.A..	
	Articolo 19. Forma delle modificazioni contrattuali.	
	Il presente contratto non potrà essere validamente ed efficacemente	
	modificato, né integrato se non mediante atto scritto firmato da entrambe	
	le Parti.	
	Articolo 20. Foro competente.	
	Qualsiasi controversia insorgesse tra le Parti in merito al presente	
	contratto, qualora non fosse possibile risolverla attraverso un pacifico	
	componimento, sarà decisa con competenza esclusiva dell'Autorità	
	Giudiziaria del Foro di Roma.	
	Articolo 21. Modalità di stipula e spese.	

